

**AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI**

1997

A seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti del D.P.C.M. di autorizzazione alla sottoscrizione del CCNL relativo al personale con qualifica dirigenziale del comparto università, Il giorno 5 del mese di febbraio 1996, alle ore 13.00, presso la sede dell'A.R.A.N in Roma ha avuto luogo l'incontro tra l'Agensia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.), rappresentata dai componenti del Comitato Direttivo come di seguito indicati:

Prof. Carlo Dell'Aringa..... *Carlo Dell'Aringa*  
 Prof. Gian Candido De Martin..... *Gian Candido De Martin*  
 Prof. Gianfranco Rebori..... *Gianfranco Rebori*  
 Avv. Guido Fantoni..... *Guido Fantoni*  
 Avv. Arturo Parisi..... *Arturo Parisi*

e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali di categoria:

**Confederazioni:**

CGIL..... *P. de Vitis* \*UNIONQUADRI..... *Ruggerio Bruno*  
 CISL..... *Antonio Maresca* \*USPPI..... *[Signature]*  
 UIL..... *Antonio Scallo*  
 \*CONFISAL..... *[Signature]*  
 \*CISAL..... *Mauro Lodini*  
 CISNAL..... *[Signature]*

**Organizzazioni:**

CIDA..... *[Signature]* CIDA/FENDEP/Università..... *[Signature]*  
 CONFEDIR..... *[Signature]* CISL/FSUR/Dirigenti..... *Antonio Scallo*

Al termine dei lavori le parti convengono e sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area della dirigenza dell'Università per il biennio di parte economica 1996/1997

\* Ammessi con riserva in seguito alla presentazione di ricorso al TAR contro delibere A.R.A.N. 9 e 13 febbraio 1996

*[Signature]*

**COMPARTO UNIVERSITA'**  
**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO**  
**AREA DELLA DIRIGENZA**  
**PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997**

- ART. 1 DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO BIENNALE.....PAG 2

- ART. 2 AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE.....PAG 2

- ART. 3 INCREMENTO DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO.....PAG 2

- ART. 4 RISORSE AGGIUNTIVE.....PAG 2

- ART. 5 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI .....PAG 3

- ART. 6 RETRIBUZIONE DI RISULTATO..... PAG 3

- ART. 7 EFFETTI DEI BENEFICI ..... PAG 4

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures are cursive and vary in size and style, including some that appear to be initials or short names.

# COMPARTO UNIVERSITA'

## CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

### AREA DELLA DIRIGENZA

#### PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

##### Art. 1

###### Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.

##### Art. 2

###### Aumenti della retribuzione base

1. Lo stipendio tabellare annuo è stabilito, a decorrere dal 1.1.1996, in misura unica per le due ex qualifiche dirigenziali pari a lire 32.977.000 annue lorde, per dodici mensilità.
2. Il trattamento economico stipendiale degli ex dirigenti superiori a decorrere dal 1° gennaio 1996 è così determinato:
  - a) stipendio tabellare nella misura stabilita dal comma 1;
  - b) assegno ad personam non riassorbibile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonché della 13<sup>a</sup> mensilità, determinato sommando:
    - la differenza tra l'importo dello stipendio tabellare della ex qualifica di dirigente superiore stabilito dall'articolo 6 del D.L. n. 123 del 1990, convertito nella L. n. 29 del 1991, comprensivo degli aumenti contrattuali relativi al CCNL 1994/1997 (1° biennio economico), lo stipendio tabellare di cui al comma 1, nonché l'incremento di €. 163.000 dal 1/1/1996;
    - differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale in godimento e quella della ex qualifica di primo dirigente dopo due anni.
3. La misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell'importo corrispondente a quello spettante all'ex primo dirigente dopo due anni di anzianità nella qualifica.

4. Lo stipendio tabellare annuo della qualifica unica dirigenziale è rideterminato, a decorrere dal 1.11.1996, in lire 36.000.000 annue lorde, per dodici mensilità.

##### ART. 3

###### Incremento del fondo per il trattamento accessorio

1. Il "Fondo per la retribuzione accessoria" di cui all'art. 38 del CCNL, è istituito a decorrere dall' 1. 1. 1996 con l'utilizzo delle risorse previste dallo stesso articolo.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato:
  - a) a decorrere dal 1/1/1996 della quota delle risorse derivanti dall' art. 2, comma 9, della legge n. 550 del 1995.
  - b) a decorrere dal 1/1/1997 di un importo pari allo 0,80% del monte salari del personale con qualifica dirigenziale dell'anno 1995, al netto degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dal 31 dicembre 1997, a valere sulla competenza 1998, di un importo pari all'1,40% del medesimo monte salari ;
  - c) a decorrere dal 1/1/1997 delle risorse derivanti, per ciascuna Amministrazione, dall'applicazione dell' art. 4.
3. All'ammontare del Fondo di cui ai commi precedenti non concorrono gli importi già corrisposti a titolo di compenso per lavoro straordinario, nonché a titolo di compenso incentivante e a titolo di indennità che specifiche disposizioni finalizzano all'espletamento di particolari funzioni fino alla data di applicazione del presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del CCNL 1994/1997.

Art. 4

###### Risorse aggiuntive

1. Le Amministrazioni che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal d. lgs. 29/93 e che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo dell'attività e di verifica dei risultati incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell' 1% - come tetto massimo - del monte salari relativo all'anno 1995, riferito al personale destinatario del presente contratto. L'incremento potrà avvenire utilizzando le risorse che si rendano eventualmente disponibili a seguito dei migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento

*Giulio Terzi*

*Giulio Terzi*

*Giulio Terzi*

*Giulio Terzi*

*Giulio Terzi*

dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nel contesto di un impiego più razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle finalità istituzionali degli Enti.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dalle Amministrazioni ad incrementare il fondo di cui all'art. 38 del CCNL 1994/1997.

#### Art. 5

##### Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni

1. In applicazione dell'art. 41 del CCNL 1994/1997 ciascuna Amministrazione determina la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione. Il valore massimo attribuibile alle singole posizioni, nell'ambito delle disponibilità destinate alla retribuzione di posizione, è il seguente:
  - a) fino ad un massimo di L. 70.000.000 per le posizioni con responsabilità di vertice dell'Amministrazione;
  - b) fino ad un massimo di L. 45.000.000 per le posizioni che comportano direzione e coordinamento di più uffici o strutture di livello dirigenziale o struttura di particolare complessità ovvero incarichi di studio e ricerca o incarichi ispettivi, implicanti elevata specializzazione o competenza, o incarichi equipollenti;
  - c) da un minimo di L. 12.000.000 fino ad un massimo di L. 29.000.000 per le altre posizioni riferite sia alla conduzione di unità organizzative o alla responsabilità di specifici progetti, sia a prestazioni di supporto specialistico nell'ambito di strutture.
3. Per l'anno 1996 il valore minimo di posizione di cui al comma 1, lettera c) è stabilito pari a L. 5.800.000.

#### Art. 6

##### Retribuzione di risultato

1. Le risorse finanziarie, di cui all'art. 38, comma 3, del CCNL 1994/1997, sono stabilite nella misura del 20% del fondo di cui al medesimo art. 38, comma 1 e sono destinate ogni anno a costituire una componente retributiva di risultato, finalizzata in particolare modo a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei dirigenti.
2. L'amministrazione attribuisce la retribuzione di risultato ai dirigenti in relazione al livello di impegno richiesto dalla posizione, nonché alla

capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni. Tale componente della retribuzione è attribuita al 1° gennaio di ogni anno in relazione alla attività svolta nell'anno precedente.

3. I principali fattori di valutazione, da considerare ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato, variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate da ciascuna amministrazione e ponderati per le diverse posizioni dirigenziali, sono:

a) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati;

b) capacità di far fronte, pure in via temporanea, a carichi aggiuntivi di lavoro rispetto a quelli di pertinenza del proprio ufficio o struttura;

c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro;

d) capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;

e) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedurali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;

f) capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;

g) qualità dell'apporto personale specifico;

h) contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e all'adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.

5. Le decisioni inerenti l'attribuzione del premio per la particolare qualità della prestazione devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo dirigente o delle Organizzazioni sindacali deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime.


6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per l'anno 1996.

Art. 7


Effetti dei benefici

1. Gli incrementi retributivi di cui ai precedenti articoli hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Gli incrementi retributivi hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all' art. 36 del CCNL 1994/1997. Tali effetti sono determinati sulla base delle disposizioni di legge in vigore.

2. Per i dirigenti cessati dal servizio nel corso del 1996, ai fini del trattamento di quiescenza la retribuzione di posizione verrà calcolata a decorrere dal 1.1.1997, con riferimento alla posizione corrispondente al posto occupato al momento della cessazione dal servizio.



Amministratore  
Graziosi Vire  
Arucci



Amministratore  
Handwritten signature in blue ink